

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1110 del 08/03/2021
Oggetto	Demanio Idrico Terreni- Concessione per occupazione di terreno demaniale del Rio Venzola in Comune di Fidenza (PR) - Richiedente Comune di Fidenza - Pratica PR20T0059 - Sinadoc 15326/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1138 del 05/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno otto MARZO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 28/05/2020 registrata al PG/2020/77682 del 28/05/2020 con cui il Sig. Gilioli Alberto c.f. GLLLRT66T20H720D residente in V. Fosse Ardeatine n. 6 nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR), in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti del Comune di Fidenza c.f./P.Iva. 82000530343 con sede legale in P.zza Garibaldi n.1, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Rio Venzola, in Strada vicinale del Pirlone delle Lodole all'intersezione

tra i fogli 68-73-67 del Comune di Fidenza (PR), ad uso ponte su cui si snoda una pista ciclabile-pedonale;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 188 del 10/06/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Servizio Coordinamento Interventi Urgenti Messa in Sicurezza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile nota PC/2020/62839 del 18/11/2020 acquisito con prot. PG/2020/167663 del 19/11/2020, con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75 euro data 21/05/2020;
- Il concessionario non è tenuto al pagamento del canone annuale come previsto dal art. 15 comma 3 L.R. 7/2004; DGR n.895/2007;DGR n.173/2014;
- ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Comune di Fidenza (PR) c.f./P.Iva 82000530343, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Venzola, catastalmente identificata in Strada vicinale del Pirlone delle Lodole all'intersezione tra i fogli 68-73-67 del Comune di Fidenza (PR), per uso ponte dove si snoda una pista pedonale; codice pratica **PR20T0059**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2038**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 03/03/2021 dal Sig. Gilioli Alberto ed acquisito con nota PG/2021/34389 del 04/03/2021;
4. Per la concessione il canone annuo, ai sensi del punto 3 art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, non viene applicato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.173/2014 punto 1;
5. di stabilire che ai sensi della L. R. 2/2015 art. 8 comma 4 è esentato dal versamento del deposito cauzionale;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio Tomasaz;

10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Comune di Fidenza (PR), P.Iva 82000530343 (cod. Pratica **PR20T0059**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Rio Venzola, individuata in Strada vicinale del Pirlone delle Lodole all'intersezione tra i fogli 68-73-67 del Comune di Fidenza (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso realizzazione di un ponticello su cui si snoda una pista ciclabile-pedonale

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario non è tenuto al pagamento del canone annuale come previsto dal art. 15 comma 3 L.R. 7/2004; DGR n.895/2007;DGR n.173/2014;

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esente dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. 2/2015 art.8 comma 4.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2038**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne

comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in

riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti,

mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico PC/2020/62839 del 18/11/2020 acquisito con prot. PG/2020/167663 del 19/11/2020 del Servizio Coordinamento Interventi Urgenti Messa i Sicurezza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO – AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALIFRACO

PROT. PC / 2020 /

DEL

Spett.le
ARPAE-SAC
aopr@cert.parma.emr.it

Spett.le Comune di Fidenza
c.a. Arch. Alberto Gilioli
protocollo@postacert.comune.fidenza.pr.it

OGGETTO: Richiesta di nulla osta per concessione all'occupazione di area demaniale per uso ponte pista ciclabile nel Comune di Fidenza. Corso d'acqua: Rio Venzola

Rilascio nulla osta idraulico

rif.to PC/2020/30989 del 31/05/2020 e PC/2020/60628
PG/2020/77682 del 28/05/2020 e PG/2020/159389
Sinadoc 16461/2020

Il sottoscritto Responsabile del Servizio,

viste le integrazioni trasmesse da ARPAE al nostro servizio in data 5/11/2020 (assunte al nostro prot. con n. PC/2020/60628), al fine del rilascio del parere idraulico ai sensi ed in applicazione degli art. 93 e successivi del Testo Unico N°523 del 25/07/1904, prodotte dal Comune di Fidenza, per ottenere la concessione di occupazione di area demaniale per uso ponticello sul Rio Venzola sul quale si snoda una pista ciclabile in fase di progetto, rilascia quanto di seguito specificato.

Per quanto di competenza di questo Servizio, dal punto di vista idraulico, si esprime parere favorevole al rinnovo della concessione alle seguenti prescrizioni:

1. il richiedente si impegna a garantire un buono stato di manutenzione delle condizioni dell'alveo per la conservazione di un buon regime del rio Venzola, provvedendo a periodici interventi di pulizia della vegetazione per un tratto pari a 50 m a monte e 30 m a valle del ponte esistente e che dovranno essere concordati e autorizzati con e da questo Servizio;
2. il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o agli animali, lasciando sollevata ed indenne il Servizio scrivente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

Strada Garibaldi 75 tel 0521-788711 – 710 - 714
43121 PARMA

Email: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

3. alla scadenza della concessione, qualora non si formalizzi il rinnovo, il concessionario ha l'obbligo del ripristino dei luoghi;
4. la concessione potrà essere revocata in ogni momento, dalla Amministrazione concedente su richiesta di questo Servizio, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e s.m.;
5. in caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, importerà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nei termini che gli verranno comunicati;
6. il Servizio scrivente si riserva il diritto di eseguire o far eseguire tutti i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria all'alveo del torrente che ritenesse necessari e utili senza che l'autorizzato possa porre limitazioni o condizioni sia nei tempi che nei modi di esecuzione;
7. è del concessionario la totale responsabilità della custodia del bene in concessione rimanendone così sollevate le amministrazioni coinvolte;
8. Il richiedente, al fine di evitare l'incorrere in eventuali rischi per le persone, è tenuto alla costante consultazione del sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> facendo attenzione alle allerte meteo emesse **ciò anche al fine di predisporre l'interdizione all'area sovrastante al manufatto;**
9. **L'Amministrazione si impegna a verificare la possibilità di scaricare parte delle acque in piena del cavo nei laghi circostanti o aree depresse limitrofe. A tal uopo realizzerà entro 6 mesi dalla presente comunicazione a dare risposta a tale indirizzo.**

Il presente nulla osta si intende rilasciato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti e che verranno emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'ambiente.

Gabriele Alifracco
(Documento Firmato Digitalmente)

Il sottoscritto Gilioli Alberto c.f. G|L|L|L|R|T|6|6|T|2|0|H|7|2|0|D|

in qualità di rappresentate titolato alla firma degli atti del Comune di Fidenza (PR)

c.f. 8|2|0|0|0|5|3|0|3|4|3|, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.